



STORIA DEL DOCUMENTO

Versione	Data emissione	Descrizione delle modifiche
1.0	11/06/2014	Primo rilascio
1.1	26/03/2017	Allineamento al D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50

DISCIPLINARE PER L'ABILITAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PADOVA

Disciplinare per l'abilitazione al Mercato Elettronico dell'Università degli Studi di Padova, Via VIII Febbraio, 2 – Padova, Cod. Fiscale 80006480281 e P. IVA 00742430283, indetto ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei Contratti Pubblici) d'ora innanzi anche solo Regolamento.

Premessa

L'Università degli Studi di Padova integrando l'attuale Albo Fornitori, di cui al Bando approvato con Decreto del Direttore Amministrativo in data 24/03/2006 Rep. n. 848 - Prot. n. 16217, intende istituire un proprio Mercato Elettronico ai sensi dell'art. 328 D.P.R. n. 207/2010 (di seguito anche Mercato Elettronico) che tenga conto delle specificità dell'Università stessa nell'approvvigionamento di Beni e Servizi per importi inferiori alla soglia comunitaria e, comunque, ogni qualvolta vi siano i presupposti di legge per ricorrere all'espletamento di procedura negoziata. Il presente documento disciplina la procedura aperta ai sensi degli artt. 55 e 124 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., relativa all'Abilitazione e alla permanenza dei Fornitori e dei Prodotti da questi offerti nel Mercato Elettronico di cui al Bando di Abilitazione, approvato con Decreto del Direttore Generale in data 30/05/2014, Rep. n. 1399/2014 - Prot. n. 79436, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito dell'Università degli Studi di Padova: <http://www.unipd.it/mercato-elettronico>.

I Documenti del Mercato Elettronico sono costituiti da:

Bando di Abilitazione;

Disciplinare per l'abilitazione al Mercato Elettronico dell'Università degli Studi di Padova;

Allegato 1- Regole di Accesso e utilizzo del Mercato Elettronico;

Allegato 2 - Condizioni Generali di Contratto per la fornitura di Beni e Servizi;

Allegato 3 - Capitolato Tecnico;

Allegato 4 - Categorie merceologiche.

Ai fini del presente Disciplinare valgono le definizioni contenute nelle allegate Regole di accesso e utilizzo del Mercato Elettronico e nelle Condizioni Generali di Contratto.

Nel corso della vigenza del Mercato Elettronico, l'Università degli Studi di Padova potrà aggiornare, integrare e modificare la suddetta documentazione, dandone tempestiva notizia agli interessati con le modalità che saranno di volta in volta ritenute più opportune, anche in considerazione delle modifiche introdotte.

I chiarimenti e/o le rettifiche sul presente Disciplinare e sugli altri Documenti del Mercato Elettronico verranno inviati a mezzo e-mail a chi ne abbia fatto richiesta e pubblicati in formato elettronico, sul sito di cui in premessa.

Il termine iniziale per il ricevimento delle domande di abilitazione è fissato per il 1 luglio 2014. Non è previsto alcun termine di scadenza per il ricevimento delle domande di abilitazione trattandosi di:

termine aperto.

L'Albo Fornitori viene integrato nel Mercato Elettronico e pertanto disciplinato dai Documenti del Mercato Elettronico. Agli Operatori Economici attualmente iscritti nell'Albo Fornitori saranno comunicate le modalità per l'abilitazione al Mercato Elettronico.

Informazioni relative al Mercato Elettronico, possono essere chieste all'indirizzo di posta elettronica dell'Università di Padova: mercato.elettronico@unipd.it.

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Il presente Disciplinare definisce le procedure di Abilitazione e la permanenza dei Fornitori e dei Prodotti da questi offerti nel Mercato Elettronico dell'Università degli Studi di Padova.

L'Amministrazione avvalendosi del Mercato Elettronico può effettuare acquisti di Beni e Servizi, al di sotto della soglia di rilievo comunitario, direttamente dai Fornitori abilitati al medesimo.

I Fornitori già presenti nel summenzionato Albo Fornitori, troveranno i propri dati (anagrafica e categorie) registrati all'interno del Mercato Elettronico e se interessati a richiederne l'Abilitazione, dopo aver controllato la correttezza dei dati inseriti, potranno inoltrare la Domanda di Abilitazione con la quale il Fornitore dichiara altresì di accettare il contenuto del Disciplinare per l'Abilitazione al Mercato Elettronico, inclusi i relativi Allegati.

Il conseguimento dell'Abilitazione consente la partecipazione del Fornitore al Mercato Elettronico, nell'ambito del quale l'Amministrazione attraverso i propri Punti Ordinanti potrà effettuare acquisti di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Il Mercato Elettronico è articolato in categorie merceologiche (Allegato 4) aperte ad ogni operatore economico che soddisfi i requisiti di Abilitazione previsti dal presente Disciplinare. Le categorie merceologiche sono a loro volta ramificate in più livelli fino a giungere al Metaprodotto, ossia al prodotto generico oggetto di iscrizione da parte dell'operatore economico. L'abilitazione eventualmente ottenuta in forza del presente Disciplinare non legittima il Fornitore ad offrire nel Mercato Elettronico Beni e/o Servizi diversi rispetto a quelli dettagliati nelle categorie e con procedure diverse da quelle previste dal Mercato, nel qual caso i medesimi non verranno presi in considerazione. L'Abilitazione ad almeno un Metaprodotto di una categoria merceologica è presupposto indispensabile per l'operatore economico al fine di ottenere e/o mantenere l'Abilitazione al Mercato Elettronico. L'inserimento nel Mercato Elettronico non comporta l'automatica garanzia di invito alle procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti.

Articolo 2 - Soggetti ammessi a presentare domanda di abilitazione

Ciascun operatore economico che intenda presentare Domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico deve soddisfare quanto previsto dal presente Disciplinare e, in particolare, dai successivi articoli 3, 4 e 6.

Per ciascun operatore economico sono ammessi a operare nel Mercato Elettronico diversi Legali Rappresentanti e/o Procuratori a cui sono attribuiti, in base allo Statuto o all'Atto Costitutivo, poteri di rappresentanza.

In particolare, il Legale Rappresentante del Fornitore, che richiede l'Abilitazione deve essere dotato del potere di agire in nome e per conto del Fornitore e, in generale, dei poteri di compiere in nome e per conto di quest'ultimo tutte le attività necessarie, o anche soltanto utili per l'accesso, la partecipazione del Fornitore al Mercato Elettronico, la sottoscrizione dei relativi contratti, il rilascio di dichiarazioni, la presentazione di autocertificazioni, dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà,

offerte e proposte di beni/servizi, l'inoltro di istanze e domande, incluse la Domanda di Abilitazione al Sistema, la presentazione e/o la richiesta di documenti, il rilascio, ove richiesto, di quietanze, rinunce, garanzie e fidejussioni, la negoziazione e la conclusione di contratti, in particolare attraverso la partecipazione alle apposite procedure previste dal Mercato Elettronico.

Prima di richiedere l'abilitazione al Mercato Elettronico il Legale Rappresentante dell'operatore economico deve provvedere alla Registrazione al Sistema ed ottenere in questo modo l'Account.

In considerazione del fatto che l'adesione al Mercato Elettronico avrà durata protratta nel tempo e consentirà di concludere una pluralità di contratti con i Punti Ordinanti, sono ammessi a richiedere l'abilitazione esclusivamente i consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 con le modalità specificate dal successivo art. 5.

Non possono richiedere l'adesione i raggruppamenti temporanei di imprese e i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d) e lett e) nonché le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete prive di personalità giuridica di cui all'art. 45 comma 2 lett f) del Codice dei Contratti Pubblici. Le Domande di Abilitazione inoltrate da uno di tali soggetti non saranno prese in considerazione.

Non sono ammesse tutte quelle domande, la cui compilazione risulterà incompleta o parziale ovvero contenenti dati differenti rispetto a quelli richiesti dal presente Disciplinare.

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente procedimento e per tutte le attività svolte nell'ambito del Mercato Elettronico, il Fornitore dovrà uniformarsi alle Regole di accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico.

Con la sottoscrizione e l'invio della Domanda di Abilitazione il Fornitore richiedente accetta integralmente ed incondizionatamente il contenuto del presente Disciplinare e di tutti gli altri Documenti del Mercato Elettronico.

Articolo 3 - Requisiti per l'abilitazione del Fornitore

Ai fini dell'Abilitazione e della successiva permanenza nel Mercato Elettronico, il Fornitore deve possedere i seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale: assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016

b) Requisiti di idoneità professionale: (art. 83 D.Lgs. 50/2016)

iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura C.C.I.A.A. ovvero nel registro delle commissioni provinciali dell'artigianato ovvero presso i competenti ordini professionali per attività attinenti alle categorie merceologiche per le quali richiede l'Abilitazione o iscrizione presso registri commerciali e professionali equipollenti dello stato estero di residenza se si tratta di Stato UE.

L'identificazione e la scelta delle categorie merceologiche alle quali l'operatore economico intende essere iscritto, deve trovare debito riscontro nell'attività esercitata e regolarmente dichiarata alla C.C.I.A.A. di appartenenza o dalla relativa dichiarazione sostitutiva.

I liberi professionisti che svolgono attività non organizzata in Ordini e Collegi (L. 4/2013) devono essere in possesso di Partita Iva e comprovare l'iscrizione ad una delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi previste dal Ministero dello Sviluppo economico. (<http://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori>).

c) Capacità tecnica:

Possesso di capacità tecnico-professionale adeguata e delle necessarie risorse umane, mezzi e attrezzature, materiali per una regolare esecuzione della prestazione relativamente alla categoria/e merceologica/che di iscrizione.

Articolo 4 - Requisiti per l'abilitazione dei prodotti offerti

L'Amministrazione individua ed inserisce a Catalogo alcuni Prodotti, con relative Schede Prodotto, sulla base delle proprie esigenze. Le offerte che i Fornitori presenteranno per detti Prodotti, potranno essere oggetto di Ordine Diretto d'Acquisto da parte dei Punti Ordinanti.

Qualora un Fornitore sia iscritto in una categoria merceologica priva di Prodotti a Catalogo, ovvero non abbia presentato offerta per alcun Prodotto inserito a Catalogo, ovvero si trovi privo di Prodotti abilitati, potrà essere invitato a presentare offerte mediante RdO.

Il Fornitore Richiedente dovrà presentare Prodotti aventi le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico allegato al presente Disciplinare nonché nella Scheda Prodotto composta dalla Descrizione Tecnica, dalle modalità di fornitura e/o esecuzione della prestazione, da parametri obbligatori o meno, da riferimenti normativi e dalla richiesta di allegati obbligatori (es. certificazioni etiche e/o qualitative).

Laddove non richiesto obbligatoriamente, può essere indicato da parte del Fornitore il possesso di eco-etichette e o marchi qualitativi.

Il Fornitore abilitato, che ha pubblicato Prodotti a Catalogo, è tenuto a inserire, aggiornare e modificare il contenuto degli stessi conformemente a quanto previsto dalle Regole di Accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico.

Come previsto dall'art. 22 delle Regole di Accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico, il Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico si riserva la facoltà di procedere all'eliminazione, permanente o temporanea, parziale o completa di uno o più Beni/Servizi contenuti nel Catalogo del Mercato Elettronico, dandone comunicazione motivata ai Fornitori che hanno offerto a Catalogo i propri Prodotti.

Inoltre il Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico si riserva di effettuare in ogni momento controlli sui Prodotti presenti sul Mercato e nel caso in cui riscontri la mancata conformità di uno o più Prodotti ai requisiti previsti dalle relative Schede Prodotto, di eliminare gli stessi dal Catalogo.

Articolo 5 - Termini e modalità di presentazione della domanda di abilitazione

I Fornitori interessati potranno presentare Domanda di Abilitazione al Mercato Elettronico mediante compilazione, per via telematica, degli appositi moduli disponibili sul Sito <http://www.unipd.it/mercato-elettronico> e secondo le modalità e le regole stabilite nel presente Disciplinare nonché, per quanto non previsto, nel Sito stesso e, in generale, nei Documenti del Mercato Elettronico.

La Domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante del Fornitore richiedente, i cui poteri siano stati regolarmente trascritti al Registro delle Imprese ovvero attribuiti in base allo Statuto o all'Atto Costitutivo; alla stessa dovrà essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento del firmatario. Non verranno prese in considerazione Domande carenti di sottoscrizione.

Eventuali ulteriori documenti e atti da presentare ai fini dell'ottenimento dell'Abilitazione al Mercato Elettronico, dovranno avere la forma di documento informatico e, qualora ne sia richiesta la sottoscrizione, dovranno essere sottoscritti mediante firma digitale e dovranno essere inviati per

via telematica secondo quanto stabilito dalla Regole. Il Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico si riserva il diritto di prendere in considerazione atti e documenti formati e sottoscritti e/o inviati con modalità diverse.

Contestualmente alla ricezione della Domanda di Abilitazione e della relativa documentazione, il Sistema attribuisce automaticamente alla medesima un numero di riferimento, nonché la data e l'ora di ricezione.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lettere b) e c), del Codice dei Contratti Pubblici e di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, la Domanda di Abilitazione è presentata dal consorzio/aggregazione e deve contenere anche l'indicazione delle imprese consorziate o retiste con cui il consorzio/aggregazione intende partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico.

Per ciascuna delle imprese consorziate/retiste indicate nell'elenco dovrà produrre a Sistema dichiarazione sottoscritta con firma digitale, resa dal legale rappresentante o da persona dotata di idonei poteri di firma che attesti l'assenza di cause di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. c), del Codice dei Contratti Pubblici non iscritti alla C.C.I.A.A., il Consorzio medesimo dovrà produrre copia autentica dell'atto costitutivo e dello Statuto; nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo Statuto, dovrà essere prodotta copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorzata indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In caso di aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete dotate di personalità giuridica di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice dei Contratti Pubblici, l'aggregazione deve altresì allegare copia del contratto di rete da cui si evincano i poteri dell'organo comune e la possibilità di operare nel settore dei contratti pubblici.

Le imprese partecipanti ad una aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete ovvero ad un consorzio abilitati al Mercato Elettronico possono essere anche abilitate autonomamente al MEUNIPD quali operatori economici individuali, fermi restando i limiti e le condizioni di partecipazione alle procedure di acquisto previsti dalle norme vigenti con riferimento alla aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, al consorzio e alle imprese che ne fanno parte e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato.

Articolo 6 - Dichiarazioni da rilasciare all'atto della presentazione della domanda di abilitazione

A pena di non ammissione al Mercato Elettronico, all'atto della compilazione della Domanda di Abilitazione, il Fornitore richiedente effettua, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto notorio di seguito elencate e che verranno riportate nella Domanda di Abilitazione:

- a) l'assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, requisiti di ordine generale;
- b) il possesso dei requisiti di capacità professionale e tecnica di cui al precedente articolo 3 lett. b) e c) del presente Disciplinare.
- c) l'attestazione del Fornitore richiedente di avere attentamente preso visione, e dunque di conoscere e di accettare le clausole, le condizioni, ed in generale tutto il contenuto del presente Disciplinare per l'Abilitazione, inclusi i relativi Allegati, tra cui in particolare le Regole di Accesso e utilizzo del Mercato Elettronico e le Condizioni Generali di Contratto, nonché tutti gli altri

Documenti del Mercato Elettronico e di aver verificato il possesso di tutti i requisiti ivi richiesti ai fini dell'Abilitazione medesima;

d) l'attestazione del Fornitore richiedente circa l'esattezza e la veridicità dei dati personali del richiedente e dei dati del Fornitore contenuti nella Domanda di Abilitazione riportati a Sistema e riportati nel Prospetto "Dati riepilogativi dell'operatore economico";

e) l'impegno del Fornitore di offrire Prodotti conformi al Capitolato Tecnico, alle caratteristiche e specifiche tecniche indicate nel Catalogo nonché a quanto stabilito nella eventuale RdO.

f) il possesso, in capo al legale rappresentante del Fornitore Richiedente che sottoscrive la Domanda di Abilitazione, dei poteri necessari a richiedere l'Abilitazione, rendere le dichiarazioni a ciò necessarie e, in generale, a partecipare al Mercato Elettronico, concludendo i relativi contratti con i Punti Ordinanti;

g) l'indicazione che ogni eventuale comunicazione inerente la procedura di Abilitazione e/o le richieste di chiarimento e/o di integrazione della documentazione presentata, nonché qualsiasi comunicazione si rendesse necessaria per la partecipazione del Fornitore richiedente alle procedure telematiche di acquisto, si intende validamente effettuata all'indirizzo di posta elettronica e /o al numero di fax indicati dal Fornitore nella Domanda di Abilitazione e/o alle apposite aree telematiche ad accesso riservato all'interno del sito <http://www.unipd.it/mercato-elettronico>;

h) l'impegno del Fornitore ad accedere, verificare e tenere sotto controllo assiduamente, e comunque tutte le volte che si rivelerà necessario in funzione della propria partecipazione al Mercato Elettronico, le aree ad esso riservate nel Sistema e la casella di posta elettronica riportata dal Fornitore nel Sistema stesso;

i) l'attestazione del Fornitore richiedente di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice della Privacy) e successive modificazioni, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, con le modalità e sulla base delle finalità descritte al successivo articolo 14;

l) la dichiarazione con cui il Fornitore richiedente autorizza l'Università degli Studi di Padova al trattamento dei dati personali ai fini dell'Abilitazione al Mercato Elettronico nonché allo svolgimento di tutte le attività conseguenti, in forza di quanto indicato all'articolo 14, autorizzando altresì espressamente l'Università a rendere pienamente disponibili, anche in formato elettronico, i dati di cui sopra alle Amministrazioni-legittimate ad utilizzare il Mercato Elettronico dell'Università stessa, nonché ai soggetti che effettuano delle attività comunque connesse al Mercato Elettronico.

m) la dichiarazione di esonerare espressamente l'Università degli Studi di Padova, quale Gestore del Sistema da ogni responsabilità e/o richiesta di risarcimento danni derivante dall'utilizzo del Sistema o degli altri strumenti telematici ed elettronici utilizzati nella procedura, nonché da malfunzionamenti o difetti ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema;

n) l'impegno a rispettare le norme in materia di tutela della concorrenza e i relativi divieti di intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato, ivi inclusi gli articoli 81 e ss. del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 e s.m.i..

Ai sensi dell'art. 16 delle Regole di Accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico, in caso di abilitazione, tali dichiarazioni, unitamente ai dati identificativi del Fornitore e del Legale Rappresentante che richiede l'Abilitazione, dovranno essere mantenute costantemente aggiornate e, in ogni caso, rinnovate periodicamente su espressa richiesta del Servizio incaricato della gestione del Mercato Elettronico, pena la sospensione o la revoca dell'Abilitazione.

Articolo 7 - Valutazione delle domande

Le attività relative all'abilitazione dei Fornitori sono svolte dal Servizio incaricato della gestione del Mercato Elettronico, in base a criteri di efficacia, economicità e utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza e non discriminazione.

Le Domande di Abilitazione sono esaminate dal Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico, il quale comunica al Fornitore richiedente, attraverso l'invio di apposita comunicazione per via telematica, il provvedimento di Abilitazione o di diniego di Abilitazione di norma entro trenta giorni o comunque nel più breve tempo possibile tenuto conto del numero di domande presentate. L'individuazione delle Domande da sottoporre a verifica avverrà in base ad un criterio cronologico basato sulla priorità temporale dell'ordine di ricezione delle Domande di Abilitazione, così come risultante dalle Registrazioni del Sistema.

Il Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico si riserva di richiedere ai Fornitori di completare, regolarizzare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della Domanda di Abilitazione, con facoltà di assegnare, a tal fine, un termine perentorio entro cui i Fornitori dovranno far pervenire le integrazioni, regolarizzazioni e/o chiarimenti richiesti, pena il diniego di Abilitazione.

Le richieste di dati potranno essere inoltrate ai Fornitori a titolo di verifica, anche dopo l'abilitazione e durante l'esercizio del Mercato.

Articolo 8 - Cause di diniego dell'abilitazione al Mercato Elettronico

Il Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico non accetta le Domande di Abilitazione e di conseguenza non ammette il Fornitore al Mercato Elettronico, rispetto al presente Disciplinare di abilitazione, nei seguenti casi:

- a) mancanza ovvero mancata dimostrazione di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 2, 3,5 e 6;
- b) esistenza di eccezioni o riserve di qualsiasi natura al presente Disciplinare, alle Regole di Accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico, alle Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato Elettronico;
- c) la mancanza in capo al richiedente dei poteri necessari per richiedere l'Abilitazione ed operare nel Mercato Elettronico;
- d) irregolarità, inesattezza, incompletezza della Domande di Abilitazione ovvero della documentazione richiesta, ritenute non sanabili.

Articolo 9 - Provvedimento di abilitazione o di diniego di abilitazione

Il Servizio incaricato di gestire il Mercato Elettronico, comunica al Fornitore il provvedimento di abilitazione o di diniego di abilitazione attraverso l'invio di apposita comunicazione per via telematica nella casella di posta elettronica del Fornitore.

In caso di diniego dell'Abilitazione, il Fornitore può presentare una nuova Domanda di Abilitazione successivamente all'acquisizione, da parte sua, delle condizioni e dei requisiti la cui mancanza aveva determinato il precedente diniego di abilitazione.

Articolo 10 - Periodo di validità dell'abilitazione

1.L'abilitazione del Fornitore sarà efficace per l'intero periodo di validità del Mercato Elettronico, fatto salvo quanto previsto dagli art. 16 e 17 delle Regole di Accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico.

Articolo 11 - Effetti dell'abilitazione - mantenimento, sospensione e revoca dell'abilitazione

Una volta conseguita l'Abilitazione, l'operatore economico è inserito fra i Fornitori abilitati al Mercato Elettronico e può presentare la propria offerta per i Prodotti, se previsti a Catalogo, limitatamente alle categorie merceologiche per le quali è stato abilitato. Tali offerte potranno essere oggetto di Ordini Diretti (OdA). Sempre dopo l'Abilitazione, il Fornitore potrà ricevere direttamente dai Punti Ordinanti gli Ordini Diretti d'Acquisto (OdA) e le richieste di offerta (RdO) per forniture di Beni/Servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.

Il mantenimento, la sospensione e la revoca dell'Abilitazione, nonché l'eventuale richiesta di disabilitazione sono disciplinati dalle Regole di Accesso e di utilizzo del Mercato Elettronico.

In particolare, ai fini della permanenza dell'Abilitazione, il Fornitore, a pena di sospensione ed eventuale revoca dell'Abilitazione stessa, è tenuto a mantenere i requisiti e le condizioni di abilitazione indicati dal presente Disciplinare.

Il Fornitore nei cui confronti sia stato adottato un provvedimento di Revoca non può chiedere di nuovo l'Abilitazione prima che siano trascorsi 12 mesi dalla cancellazione. Il Servizio incaricato della gestione del Mercato Elettronico si riserva il diritto insindacabile di accogliere o meno la nuova Domanda di Abilitazione.

Articolo 12 - Responsabile del procedimento e ulteriori informazioni

Il Responsabile del Procedimento ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. è rappresentato:

- per quanto riguarda la struttura del Mercato Elettronico ed il suo funzionamento ed i rapporti con i Fornitori, dalla persona individuata a Sistema quale Responsabile;
- per quanto riguarda le transazioni di ogni tipo e le procedure di acquisto mediante il Mercato Elettronico, dai Punti Ordinanti dell'Amministrazione. Resta ferma la competenza di ciascuna Amministrazione in ordine alla necessità di nominare l'eventuale Direttore dell'esecuzione.

Il Servizio incaricato della gestione del Mercato Elettronico si limita ad assicurare la regolarità formale dell'Abilitazione dei Fornitori e dell'inserimento dei Prodotti. Il Fornitore assicura l'effettiva corrispondenza dei Prodotti al Capitolato Tecnico, alle caratteristiche e specifiche tecniche indicate nel Catalogo, nonché a quanto stabilito nella eventuale RdO. Il Fornitore inoltre assicura la conformità dei Prodotti offerti a Catalogo con quelli che verranno effettivamente consegnati ai Punti Ordinanti, fornisce la garanzia sui Prodotti, e sulla loro conformità alla normativa applicabile.

Articolo 13 - Norme applicabili

La presente procedura di selezione è regolamentata dalle disposizioni del presente Disciplinare nonché dagli altri Documenti del Mercato Elettronico.

Trovano inoltre applicazione, per quanto non espressamente previsto, il D.Lgs. 50/2016, e la legislazione nazionale e comunitaria vigente in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

Articolo 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice della privacy), si forniscono le seguenti informazioni rispetto al trattamento dei dati personali conferiti.

Finalità del trattamento: i dati personali conferiti vengono trattati per finalità legate all'espletamento delle procedure di abilitazione al Mercato Elettronico ed alla permanenza nello stesso dei Fornitori e dei Prodotti, tra cui:

- l'effettuazione della verifica della capacità professionale e tecnica del Fornitore nonché di tutti i requisiti richiesti dal Disciplinare per l'Abilitazione per la partecipazione al Mercato Elettronico ed allo svolgimento delle attività correlate e conseguenti, anche in adempimento di precisi obblighi di legge;

- la gestione della partecipazione e dell'utilizzo del Mercato Elettronico da parte dei Fornitori abilitati e delle Amministrazioni. Nell'ambito di tale finalità, ad esempio, i dati dei Fornitori abilitati, così come le informazioni di carattere commerciale aventi ad oggetto i Prodotti e contenute nei Cataloghi (prodotti offerti, prezzo e così via), vengono pubblicati sulla piattaforma del Mercato Elettronico e resi visibili ed accessibili ai Punti Ordinanti, con modalità e nei limiti necessari per il corretto utilizzo del Mercato Elettronico; i dati dei Fornitori vengono acquisiti dai Punti Ordinanti ai fini della procedura di scelta del contraente, della successiva stipula e dell'esecuzione del Contratto, ivi compresi gli adempimenti legali, fiscali, contabili ad esso connessi e la relativa gestione ed esecuzione economica ed amministrativa.

I dati possono essere utilizzati anche per ricerche di mercato, analisi economiche e statistiche, divulgazione di servizi, invio di materiale informativo e di aggiornamenti su iniziative e programmi dell'Università, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili, per l'esercizio di attività informative presso altre Pubbliche Amministrazioni e per le ulteriori finalità correlate e connesse alla realizzazione del programma di razionalizzazione della spesa pubblica.

Modalità del trattamento dei dati: il trattamento dei dati viene effettuato in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Natura del conferimento: il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di abilitarsi al Mercato Elettronico o di partecipare alle procedure di acquisto o stipulare e dare esecuzione ai relativi contratti con i Punti Ordinanti.

Dati sensibili e giudiziari: il D.Lgs. n. 196/03 definisce i dati sensibili e giudiziari all'articolo 4, co. 1, lett. d) ed e). A tal riguardo si precisa che, di norma, i dati conferiti non rientrano tra quelli classificabili come -sensibili-; i dati -giudiziari- sono trattati esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati: i dati, per le finalità sopra evidenziate, potranno essere comunicati al personale dell'Università; a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione, ed in particolare, Autorità Nazionale Anticorruzione di cui all'art. 213 del D.Lgs 50/2016 ad altri soggetti interessati che facciano richiesta di accesso ai documenti della procedura nei limiti consentiti ai sensi della Legge n. 241/1990.

Diritti dell'interessato: i diritti dell'interessato sono disciplinati all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. In particolare, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e

l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Titolare del trattamento è l'Università degli Studi di Padova alla quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti così come previsti dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/03.